

Novara, 07.06.2018

Gentili Clienti
loro sedi

via mail

**Oggetto: Tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi.
circolare 8/2018**

Visto l'approssimarsi dell'entrata in vigore delle disposizioni normative che impongono la tracciabilità di retribuzioni e compensi, Vi rammentiamo come, dal prossimo **1° luglio 2018**, non sarà più possibile, per i datori di lavoro ed i committenti, erogare retribuzioni e/o compensi a mezzo di denaro contante, inclusi eventuali anticipi.

Da tale data, infatti, con alcune norme inserite nei commi da 910 a 914 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Legislatore ha imposto il vincolo della piena tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi, erogati a fronte di qualsiasi prestazione lavorativa sia subordinata che di collaborazione coordinata e continuativa (ma anche per quelle dei soci lavoratori).

Il comma 911 del citato provvedimento normativo dispone l'assoluto divieto di corrispondere la retribuzione, attraverso il denaro contante, direttamente al lavoratore, a prescindere dalla tipologia contrattuale intercorrente.

Nel divieto rientrano, a nostro avviso, anche gli **anticipi sulla retribuzione** mensile, prassi abbastanza ricorrente presso molte aziende.

Da notare che l'obbligo in discussione riguarda tutti i datori di lavoro ed i committenti che operano nel nostro Paese e, quindi, anche coloro che, appartenenti alla UE, ma anche extra-comunitari, distaccano personale in Italia, ai sensi del D.L.vo n. 136/2016, andando quindi ad operare non soltanto per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano esclusi dall'obbligo in parola soltanto (comma 913) :

- Rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, D.Lgs. 165/2001;
- **Rapporti di lavoro domestico (colf e badanti).**

Studio di consulenza del lavoro Cavallaro, Masciaga, Bionda e Associati

Baluardo Partigiani, 11 - 28100 Novara - Tel. e Fax 0321.399208

Cod. Fisc. e P. IVA 02302910035

www.studioicm.it info@studioicm.it

dott. Stefano Cavallaro
Consulente del Lavoro

dott. Andrea Masciaga
Consulente del Lavoro

Barbara Bionda
Consulente del Lavoro



ORDINE CONSULENTI
DEL LAVORO

La disposizione normativa impone ai datori di lavoro ed ai committenti, a decorrere dal 1° luglio 2018, di corrispondere quanto dovuto al proprio personale e ai propri prestatori e collaboratori attraverso uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- *bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;*
- *strumenti di pagamento elettronico;*
- *pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;*
- *emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.*

La tracciabilità riguarda, lo ribadiamo, anche quella parte di salario che potrebbe venire corrisposta a titolo di anticipo.

La tracciabilità non riguarderebbe invece (in quanto la norma non le inserisce nell'obbligo, citando espressamente solo le "retribuzioni" ed i "compensi") le prestazioni autonome occasionali ex art. 2222 c.c., ma anche quelle erogazioni che sono frutto di prestazioni non riconducibili all'area del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione come, ad esempio, le indennità di partecipazione erogate nei tirocini formativi extra curriculari, negli *stage*, e con le borse di studio, o quelle somme di denaro che sono dovute (anche sotto forma di anticipo), ad esempio, a "copertura" delle spese sostenute in trasferta (vitto, alloggio, ecc.), purché "rendicontate".

Il condizionale è tuttavia d'obbligo in mancanza di più precise e specifiche indicazioni, ragion per cui suggeriamo vivamente di adottare una delle quattro modalità di pagamento tracciabile anche per l'erogazione di somme per tali titoli.

Il comma 912 conferma poi che **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento** della retribuzione.

Tale concetto riprende un orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale la sottoscrizione "per ricevuta" non comprova in modo assoluto l'effettivo pagamento della somma indicata, non avendo efficacia di quietanza, ma concorre, insieme ad altri elementi, a fornire una presunzione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione retributiva.

La sottoscrizione per ricevuta comprova invece l'assolvimento all'obbligo, previsto dalla Legge n. 4 del 1953, di consegna del prospetto di paga.

Per completezza di informazione, ricordiamo che tale obbligo può essere assolto anche mediante trasmissione del cedolino paga attraverso un messaggio di posta elettronica su un indirizzo del lavoratore munito di *password*, anche inviato dal Consulente del Lavoro, oppure mediante pubblicazione del prospetto paga su un portale *web*, dotato di un'area riservata, con accesso consentito al solo dipendente interessato.

Rammentiamo che lo Studio LCM è in grado di fornire, a richiesta dell'azienda, entrambi i servizi. In particolare il servizio di pubblicazione sul portale a ciò dedicato, nell'area personale protetta da credenziali, risulta perfettamente in linea anche con le nuove disposizioni europee in materia di *privacy*, garantendo inaccessibilità e integrità dei dati.

La violazione dell'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi (per esempio mediante pagamento in contanti) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa (comma 913) compresa tra € 1.000,00 e € 5.000,00 euro, da intendersi, a nostro avviso e in mancanza di diverse indicazioni, per ogni violazione commessa e per ogni lavoratore. Segnaliamo per completezza come l'irrogazione della sanzione amministrativa potrebbe avvenire anche in quelle ipotesi in cui il pagamento è avvenuto, formalmente, attraverso un bonifico, ma lo stesso è stato revocato entro il periodo consentito dall'istituto di credito, o l'assegno emesso è stato annullato prima dell'incasso.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Studio LCM